

**GRUPPO CINOFILO VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE**



"i lupi"

ODV "I LUPI"
Di Pino Gallotti
Sezione della Regio Insubrica

**UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO, CALAMITA' E CATASTROFE
ETS**

(Ente Terzo Settore

Dicitura da applicarsi a partire dall'entrata in vigore del RUNTS)

Bruno

Ofex

[Signature]

RdR

classer

Dagmar

STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Maslianico (CO), l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata – GRUPPO CINOFILO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "I LUPI" di Pino Gallotti sezione della Regio Insubrica, ETS (*dicitura da applicarsi a partire dall'entrata in vigore del RUNTS*), senza fini di lucro. La sede viene fissata in via Scaletto 26, Maslianico (CO). La durata dell'associazione è illimitata.

L' ODV "I LUPI" di Pino Gallotti sezione della Regio Insubrica è una sezione costituita autonoma e indipendente nella gestione e con proprio Statuto e Regolamento Interno, del GRUPPO CINOFILO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "I LUPI" NAZIONALE – UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO, CALAMITA' E CATASTROFE.

Art.2

SCOPI E FINALITA'

- 1) L'Associazione diffonde e propaganda la passione per il cane da utilità e soccorso, ne promuove l'addestramento e l'impiego negli interventi di soccorso con particolare riguardo al settore ed agli scopi della PROTEZIONE CIVILE ai sensi dell'art.5 comma 1 punto y del D.Lgs.117/2017.
- 2) Per i propri associati mette a disposizione i campi da esercitazione, le attrezzature e gli istruttori al fine di facilitare l'addestramento specifico e la preparazione generale necessaria per ottenere una perfetta efficienza d'intervento.
- 3) Organizza prove di lavoro, esercitazioni, campi di preparazione teorica e pratica mediante simulazioni d'intervento anche in collegamento con altre associazioni di volontariato nel campo della Protezione Civile.
- 4) In particolare per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di mettere a disposizione la propria organizzazione, esperienza, attrezzature, mezzi, uomini e unità cinofile per tutte le richieste di intervento nelle quali dovesse essere chiamata ad operare.
- 5) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.
- 6) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

- 1) L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:
 - a) Quote associative annuali;
 - b) Contributi degli aderenti;

- c) Autotassazioni;
 - d) Contributi privati;
 - e) Contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45 comma 1 D.Lgs.117/2017), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad un Ente del Terzo Settore che condivida con l'ODV "I LUPI" scopi e finalità e che sarà individuato e votato dall'Assemblea in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 4

I SOCI

- 1) Il numero dei soci è illimitato e sono considerati associabili tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, in particolare abbiano interesse all'addestramento ed all'impiego del cane da soccorso.
- 2) I soci si distinguono in ORDINARI, SOSTENITORI ed ONORARI. I diritti e doveri nei confronti dell'Associazione sono uguali per tutti, è diversa solo la quota associativa annuale in quanto, i soci SOSTENITORI ne versano una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. I soci ONORARI sono quelle persone che hanno acquisito particolari meriti o hanno dimostrato particolare interesse nel campo della cinofilia, non sono tenuti al versamento della quota sociale, la loro nomina è designata dal Comitato Direttivo.

Art. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ECLUSIONE

- 1) La domanda di ammissione, formulata per iscritto su apposito modulo reperibile presso la segreteria dell'associazione, deve essere indirizzata al Comitato Direttivo e convalidata dalla firma del Presidente e del Segretario. Nella domanda si dovrà specificare che, presa visione dello statuto e dei relativi aggiornamenti, il richiedente socio si impegna ad accettare le norme e la disciplina prescritte dallo Statuto e dai regolamenti interni associativi, nonché ad osservare tutte le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Direttivo, dal Comitato Tecnico e dall'Assemblea dei Soci.
- 2) Ogni richiesta di ammissione sarà vagliata dal Comitato Direttivo che:
- a) Nel caso la domanda venga accolta dal Comitato Direttivo sarà ratificata definitivamente dallo stesso ed inviata per conoscenza al Comitato Direttivo de "I LUPI" Nazionale finché l'ODV "I LUPI" sezione della Regio Insubrica sarà associata a "I LUPI" Nazionale.

- b) In caso di rifiuto, previo pronunciamento del Comitato Direttivo sulla stessa, ne darà immediata comunicazione all'interessato motivando adeguatamente la decisione.
- 3) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 4) L'iscrizione a socio vale a tempo indeterminato, qualora il socio non presenti le proprie dimissioni per lettera raccomandata indirizzata al Comitato Direttivo almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 5) La qualità di socio si perde:
- a) Per dimissioni
 - b) Per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, in assenza di ricorso scritto da parte del socio
 - c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
 - d) Per violazioni agli obblighi di Statuto, Regolamento Interno, disposizioni emanate dal Comitato Tecnico e delibere dell'Assemblea.
 - e) Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati e motivati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro sette giorni dal ricevimento della contestazione.
- 7) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) I Soci sono obbligati:
- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e in tutti i casi in cui la si rappresenti a qualsiasi titolo o incarico;
 - c) A versare la quota associativa di cui all'art. 8 lett. d.
- 2) I soci hanno diritto:
- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) Ad accedere alle cariche associative;
 - d) Alla consultazione dei libri sociali, che sono a disposizione dei Soci presso la sede Legale dell'Associazione, previa richiesta alla segreteria dell'Associazione.

Art. 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Comitato Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Comitato Tecnico

Art. 8
L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, può essere ordinaria e straordinaria. I nuovi soci, per esercitare il diritto di voto, devono essere iscritti all'Associazione da minimo tre mesi. A ciascun socio corrisponde un voto in Assemblea e ciascun associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta e firmata, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe che debbono essere depositate, dall'intestatario, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a) Approva bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - b) Provvede alle elezioni delle cariche sociali e dei componenti del Comitato Direttivo;
 - c) Delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, di servizio, ecc.) e le sue variazioni;
 - d) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale, secondo le diverse categorie previste dall'art. 4 punto 2;
 - e) Delibera l'esclusione dei soci dall'Assemblea;
 - f) Decreta lo scioglimento dell'associazione riconosciuta colpevole di gravi e lesive mancanze.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e per l'approvazione del programma delle attività dell'anno in corso. Viene convocata anche ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal Vice Presidente Aggiunto, in assenza anche di quest'ultimo da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo. In dette convocazioni dovranno essere indicate la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Prima dell'inizio dei lavori di

Buena

Opera

Ad

Al

Claudio B. S.

Paolo F.

discussione dell'ordine del giorno, l'Assemblea dovrà eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità delle deleghe depositate dai soci, dei voti, nonché dei risultati elettorali. Il socio, che lo desideri, può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata da un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Associazione presso la sede stessa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti si dovrà procedere ad altra immediata votazione ripetuta fino al conseguimento della maggioranza, si prescinde da quanto innanzi detto per:
- a) Modifica all'atto costitutivo e allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti
 - b) Scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art. 9

IL COMITATO DIRETTIVO

- 1) Il Comitato Direttivo è composto da 3 a 7 Membri eletti dall'Assemblea generale fra i soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Possono fare parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri, questi verranno sostituiti dal Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, prendendo i nominativi dei nuovi membri dall'elenco dei non eletti. I nuovi insediati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo.
- 3) Nel caso in cui venisse a mancare più della metà dei membri, l'intero Comitato si intenderà decaduto ed i componenti rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Comitato Direttivo.
- 4) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
- 5) Al Comitato Direttivo spetta di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
 - b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
 - c) nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
 - e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci
 - f) dare esecuzione al provvedimento di scioglimento dell'Associazione
 - g) contestare ai soci violazioni di Statuto, Regolamento interno e Delibere.
- 6) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Comitato Direttivo.
- 7) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o il suo Vice, lo ritenesse opportuno o quando almeno i due terzi ne faccia richiesta dei membri del Comitato Direttivo. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza degli interventi, non sono ammesse deleghe.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 9) I membri del Comitato Direttivo che non presenzieranno, senza un giustificato motivo, per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica e sostituiti a norma di statuto.

Basso
Grossi
F
P
C
C
P

- 10) Il Segretario assiste e coadiuva il Comitato Direttivo e dà esecuzione alle delibere dello stesso, provvede materialmente alle convocazioni per l'Assemblea Generale dei Soci e per le riunioni del Comitato, nonché alla stesura dei relativi verbali, cura la tenuta dello schedario dei soci, la compilazione e l'invio delle tessere, aggiorna l'archivio e si occupa della corrispondenza ordinaria.
- 11) Al Comitato Direttivo, nel caso in cui un socio fosse denunciato per mancanze gravi, spetta di sospendere, o confermare la sospensione cautelare del socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che l'Assemblea dei Soci si pronunci in via definitiva.

Art. 10 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo. Ha il compito di presiedere il Comitato così come l'Assemblea dei soci ed ha il dovere di vigilare affinché sia data attuazione alle deliberazioni degli Organi stessi.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentazione dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico è composto dai tecnici, soci dell'Associazione e nominati dal Comitato Direttivo. I suoi componenti dovranno essere persone di provata capacità nell'addestramento del cane e del cane soccorso. Il Comitato Tecnico ha il compito di coordinare l'addestramento sui vari capi di lavoro, di provvedere alla preparazione dei soci che dovranno sostenere gli esami attitudinali e di brevetto, relativi al D.L. n.1/053/13 e successive modifiche, ai Regolamenti Regionali in materia di protezione Civile, dall'EMER emanato dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Tutte le delibere del Comitato Tecnico, prima di diventare operative dovranno essere presentate e ratificate dal Comitato Direttivo. I componenti del Comitato Tecnico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 12 STATUTO VARIAZIONI E MODIFICHE

Le modifiche, le variazioni, gli adeguamenti alle leggi vigenti in materia di Associazioni rivolte alla PROTEZIONE CIVILE al presente statuto sociale, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, entreranno in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica dovrà essere presentata all'Assemblea Generale dei Soci solo dal Comitato Direttivo oppure da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la richiesta dovrà venire formulata per iscritto ed indirizzata al Presidente dell'Associazione, avendo in calce la firma autografa di tutti i soci proponenti.

Brisa
Gino
AA
Rubi
Candelaboro
Rubi

Art. 13
GRATUITA' DELLE CARICHE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo che per i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 punto 6.

Art. 14
RINVIO

Per quanto non espressamente riportato e previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", al Codice Civile, alle norme di legge vigenti in materia e al Regolamento Interno di associazione.

Approvato con delibera del Comitato Direttivo in data 29/08/2020.

Approvato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 30/08/2020.

Bianchi

Quina

Feller

clauscoli

Figli